COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

Decreto del Sindaco

Ufficio AA.GG E PERSONALE

Registro del Servizio
N. 8 del 26-02-2019

OGGETTO: **ART. 53, C. 23, L. 388/2000. NOMINA COMPONENTE ORGANO ESECUTIVO SIG. ONANO GIUSEPPE QUALE SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TERRITORIO NEI CASI DI ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITA'.**

IL SINDACO

PREMESSO che:
- con Decreto Sindacale n. 19 del 28.12.2018, come rettificato dal Decreto Sindacale n. 6 dell'11.02.2019, veniva confermato l'incarico ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 all'Ing. Franco Schirru e nel contempo nominato Responsabile del servizio Tecnico e Territorio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2019 è stato adottato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019/2021;
- in base al punto 11 del Piano Anticorruzione, in materia di rotazione ordinaria e straordinaria del personale dipendente, viene previsto che con apposito atto sindacale viene definita la sostituzione dei Responsabili di servizio nei casi di conflitti di interessi;
- secondo quanto previsto al successivo punto 13, i responsabili devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTE:
- la nota n. 8639/VI/3 del 03/12/2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Schirru, comunicava la propria incompatibilità, per conflitto di interessi, al rilascio degli atti definitivi di concessione relativi a diversi procedimenti amministrativi in capo allo stesso Servizio Tecnico;
- la nota n. 1238/VI/3/I del 18.02.2019 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Schirru, rileva diverse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per le quali risulta incompatibile sia nei procedimenti istruttori che nell'emissione dei provvedimenti finali;

CONSIDERATO che attualmente, stante la nuova programmazione dei fabbisogni di personale, non sussistono le condizioni economico-finanziarie per attribuire la temporanea Responsabilità del Servizio Tecnico e Territorio ad altro funzionario presente all'interno della dotazione organica dell'Ente poiché il Comune è soggetto agli obblighi disposti dalla vigente normativa in relazione ai limiti alla spesa di personale di cui al comma 557 della L. 296/2006 e a quelli disposti in materia di trattamento accessorio di personale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

RICHIAMATI:
- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 che individua i compiti attribuiti ai dirigenti deli Enti Locali, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti comunali;

- L'art.109 del D.Lg. 267/2000, che al comma due testualmente recita: nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- L'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "*il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*";
- la Legge 6 novembre 2012 numero 190 con la quale il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 6-bis della L. 241/1990 rubricato "Conflitto di interessi" ai sensi del quale "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*";
- l'art. 6, comma 2, del D.P.R. N. 62/2013 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", ai sensi del quale "*il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*";
- gli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castiadas, trattanti rispettivamente la "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse" e l'"Obbligo di astensione";

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il sindaco rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto comunale il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
- ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000, come modificato dalla L. 448/2001, "*Gli enti locali con popolazione inferiore a ((cinquemila abitanti)) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ((...)) anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.*";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 10, come integrato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30.11.2015 che ha aggiunto un ottavo ed nono comma del seguente tenore: *(comma8) "E' facoltà dell'Ente, a mezzo di decreto del Sindaco, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio". (comma 9) "Agli assessori così individuati viene attribuita la competenza gestionale relativa alle funzioni, ai servizi ed ai compiti rientranti nell'area di riferimento, compresa la gestione delle entrate e delle uscite e delle risorse umane e strumentali, nonché la firma di tutti gli atti aventi efficacia esterna";*

- la predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche;

ATTESA la necessità di dover provvedere in ordine alla nomina del sostituto dell'attuale Responsabile del servizio Tecnico e Territorio, Ing. Schirru, nei casi di conflitto di interessi e incompatibilità indicati dallo stesso nelle note prot. n. 8639/2018 e n. 1238/2019;

CONSIDERATI i vigenti vincoli di spesa di personale e in particolare quelli relativi ai limiti imposti sul trattamento accessorio del personale previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che, sulla base dell'attuale programmazione del fabbisogno di personale, non consentono di individuare altra figura esterna all'ufficio tecnico a cui attribuire le specifiche responsabilità inerenti lo stesso servizio;

RAVVISATA la necessità di garantire lo svolgimento delle attività del servizio tecnico e di garantire continuità ai procedimenti di competenza del medesimo servizio, assegnando la responsabilità a componenti dell'organo esecutivo, in virtù della deroga riconosciuta dalla L. 388/2000 e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che esigenze di contenimento della spesa dell'Ente, unitamente ai problemi di carattere organizzativo, giustificano il ricorso alla fattispecie prevista dall'art.53, comma 23, della L. n. 388/2000;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi a tal fine di quanto stabilito dalla normativa speciale di cui all'art. 53 comma 23, della L. 388/2000 e dall'art. 10, commi 8 e 9, del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, attribuendo la responsabilità del servizio Tecnico e Territorio all'Assessore, nonché Vice Sindaco, Sig. Onano Giuseppe, conferendo allo stesso la prevista titolarità di posizione organizzativa in merito alle competenze tecnico gestionali inerenti gli stessi servizi e limitatamente ai casi segnalati di conflitto di interesse e incompatibilità da parte dell'Ing. Schirru;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento uffici e servizi;
- il CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni Locali e i CCNL vigenti nel tempo del comparto Regioni e Autonomie Locali;

DECRETA

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di nominare, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 53, c. 23, della L. 388/2000 e dell'art. 10, commi 8 e 9, del vigente Regolamento uffici e servizi, l'Assessore e Vice Sindaco, Sig. Onano Giuseppe, quale sostituto del Responsabile del servizio Tecnico e Territorio relativamente ai casi di astensione per conflitto di interessi e incompatibilità del titolare del servizio competente segnalati con note prot. n. 8639/2018 e n. 1238/2019;

- Di attribuire al componente dell'organo esecutivo del Comune di Castiadas, Assessore e Vice Sindaco, Sig. Onano Giuseppe, le funzioni di Responsabilità del Servizio Tecnico e Territorio e pertanto le relative funzioni gestionali di cui al combinato disposto degli articoli 109 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

- Di dare atto che il presente incarico non comporta alcun onere aggiuntivo in capo all'Ente;

- Di disporre che copia del presente decreto venga trasmesso all'interessato, al Segretario Comunale, all'Ing. Schirru, all'ufficio del personale e all'Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente –Sezione "Amministrazione trasparente" al fine della massima trasparenza e dell'accessibilità totale.

COMUNE DI CASTIADAS (SU) UFFICIO DEL SINDACO

Sindaco
Geom. Eugenio Murgioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal .

Li, 26/02/2019

IL MESSO